

ALLEGATO 2
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026/27
ALLEGATO DISPOSIZIONI COMUNI ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE, A ECCEZIONE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

1. Parte introduttiva

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2026/27 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale;
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2026 per determinate specie;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2027 per determinate specie migratrici.
- Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2026/27 o in altre disposizioni regionali relative al prelievo venatorio, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Gli orari giornalieri di caccia sono riportati sul tesserino venatorio regionale distribuito ai cacciatori residenti in Lombardia.
- Le disposizioni di cui al presente allegato, ove esplicitamente riferite al territorio a caccia programmata, non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- Negli ATC e CAC, in caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 1. € 100,00 per ogni fagiano;
 2. € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 3. € 500,00 per ogni lepre comune;
 4. € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 5. € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: fatto salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 5-ter

della l.r. 26/93, nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2026/27, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2027, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli Ungulati.

- In tutti gli ATC e CAC è vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

2. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ATC LOMBARDI

2.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO	
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.12.2026 Nessun limite di capi		
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.12.2026 2 capi		
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 2 capi	<p>Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC entro il 15.11.2026 - al completamento del piano di prelievo approvato. <p>Ove le date richieste dagli ATC per le stesse specie stanziali siano disomogenee a livello provinciale e, sentiti preliminarmente i comitati, non si raggiungesse il concerto, il dirigente dell'AFCP può valutare di uniformarle d'ufficio.</p>	
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 2 capi		
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	Dal 20.09.2026 al 07.12.2026 1 capo		
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.01.2027 2 capi		
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Dal 20.09.2026 al 31.01.2027 2 capi		<p>Dopo l'8.12.26 la caccia alla volpe, ove esercitata con l'uso di cane da seguita, è consentita solo in squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP</p>

2.2 Ulteriori disposizioni

- Dal **20.09.2026** al **30.09.2026** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso venatorio del cane da seguita è consentito sino all'8.12.2026, fatto salvo quanto previsto per la caccia collettiva alla Volpe e al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Nei territori compresi nelle Comunità Montane, con terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

3. DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I CAC LOMBARDI

3.1 Specie stanziali cacciabili, periodi di caccia, carniere massimo giornaliero pro-capite

SPECIE	PERIODO DI CACCIA e CARNIERE MASSIMO GIORNALIERO	ALTRO
MINILEPRE <i>(Sylvilagus floridanus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 Nessun limite di capi	
CONIGLIO SELVATICO <i>(Oryctolagus cuniculus)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A (ove la specie sia presente): Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	
PERNICE ROSSA <i>(Alectoris rufa)</i>	Solo mercoledì e domenica Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026 Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026 2 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre

<p>STARNA (<i>Perdix perdix</i>)</p>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026</p> <p>Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026</p> <p>2 capi</p>	<p>comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo - su richiesta del Comitato di gestione del CAC entro il 15.11.2026 - al completamento del piano di prelievo approvato.
<p>LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)</p>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 20.09.2026 al 29.11.2026</p> <p>Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026</p> <p>1 capo</p>	
<p>FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)</p>	<p>Solo mercoledì e domenica</p> <p>Zona B: Dal 20.09.2026 al 31.12.2026</p> <p>Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026</p> <p>2 capi</p>	
<p>VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)</p>	<p>Solo mercoledì, sabato e domenica</p> <p>Zona B: Dal 20.09.2026 al 31.01.2027</p> <p>Zona A: Dal 04.10.2026 al 29.11.2026</p> <p>2 capi</p>	<p>Dopo il 29.11.26 la caccia alla volpe, ove esercitata con l'uso di cane da seguita, è consentita solo in squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e comunicate agli AFCP.</p>

3.2. Ulteriori disposizioni

- Nei distretti di gestione della Coturnice, ai sensi del Piano di gestione nazionale della specie, in data antecedente al 1° ottobre è consentita esclusivamente la caccia di selezione agli Ungulati.
- Con terreno coperto in tutto o per la maggior parte di neve, sono consentite la caccia di selezione agli Ungulati, la caccia al Cinghiale, la caccia ai Galliformi alpini e la caccia da appostamento fisso a Cesena e Tordo sassello.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE AI VALICHI MONTANI E ALLE MUNIZIONI IN PIOMBO

4.1. Valichi montani

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale del 24.09.2025, n. XII/1088 "Individuazione di valichi montani e approvazione delle limitazioni all'attività venatoria ivi vigenti (art. 43 c. 2 bis l.r. 26/93)", in attuazione del disposto dell'art. 15 della legge 12.09.2025, n. 131 che ha modificato l'art. 21, comma 3 della legge 157/92, i valichi montani individuati ai fini venatori in Lombardia sono i seguenti:

Bocchetta di Chiaro (Como/Sondrio); Passo del Giovo (Bergamo/Brescia); Passo della Manina

(Bergamo); Passo Portula (Bergamo); Passo Val Sanguigno (Bergamo); Passo Cà San Marco (Bergamo/Sondrio); Giogo della Presolana (Bergamo/Brescia); Passo del Vivione (Bergamo/Brescia); Passo delle Portole (Brescia); Passo della Berga (Brescia); Passo della Spina (Brescia); Monte Crestoso (Brescia); Monte Frà (Brescia); Passo della Puria (Brescia); Passo Scarpapè (Brescia); Passo del Tonale (Brescia); Passo di Crocedomini (Brescia); Monte della Piana (Brescia); Malga Mola (Brescia); Valico di Capovalle (Brescia); Passada (Bergamo/Lecco); Passo della Crocetta (Bergamo); Passo del Giovà (Pavia).

Per ciascuno di tali valichi, l'allegato 1 alla DCR n. 1088/2025, parte integrante e sostanziale del provvedimento, disciplina le specifiche limitazioni alla caccia e ne riporta l'individuazione cartografica.

4.2. Munizioni in piombo

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter, 1quater, 1quinqües e 1sexies della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000.

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;*
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);*
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.*

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinqües. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia."

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, le zone umide sono quelle individuate ai sensi dell'art. 13, comma 1-ter, della legge 14.11.2024, n. 166.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2026

Sono disposte due giornate integrative settimanali di caccia per i territori provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Pavia e Varese, limitatamente al periodo 1° ottobre – 30 novembre 2026 e per le sole specie di avifauna migratoria elencate:

- Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Porciglione, Tordo bottaccio e

Tordo sassello.

Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati

Si ricorda che è fatto obbligo a chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne comunicazione a ISPRA, scrivendo una e-mail a recoveries@isprambiente.it oppure al competente ATC/CAC che trasmetterà tale informazione all'Istituto.

Influenza aviaria

Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:

- a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
- b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;
- c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatre, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
- d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;
- e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRES n. 56437 del 8/12/2021;
- f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.